



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 28/06/2021**

**OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEFINITIVA TARIFFE**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20:26 presso il Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, si svolge in modalità telematica così come da disposizioni Prot. n. 8723 del 20.04.2020 del Presidente del Consiglio con la quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e ss. mm. ii..

Il riconoscimento dei presenti di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nella sopra citata disposizione:

	Pres.	Ass.
FOSSI GIAMPIERO	X	
CAMPIGLI MASSIMO	X	
LUCARINI GIAMPAOLO	X	
ZACCARIA DOMENICO	X	
BALLERINI DINO	X	
AWEIS MOHAMED ABUKAR	X	
NUTI FABIO	X	
BOSCOLO DANIELE	X	
VALGUARNERA VIOLA	X	
QUARESIMA MARCELLO	X	
BINELLA ELISA		X
MANNELLI MATTEO	X	
VINATTIERI GIANNI	X	
DI BELLA CHIARA		X
DE FRANCO VINCENZO	X	
MORELLI ANTONIO	X	
SCALA LUCA	X	
TOTALE	15	2

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Campigli, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 16 dello Statuto comunale.

Ad essa partecipa il Segretario Generale Marco Cini, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni: SCALINI GABRIELE, DI NATALE ANDREA, FOSSI MARINELLA, ROSSI ENRICO.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell'esito della votazione i Sigg. BALLERINI DINO, AWEIS MOHAMED ABUKAR, SCALA LUCA, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente registrato in formato digitale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione dell'unità U.O. Tributi di seguito riportata:

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

### **RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO e RICHIAMATO** il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**RILEVATO** che le norme che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono contenute nell'art. 1, commi da 641 a 702, della succitata Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**DATO ATTO** in particolare dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che la Legge Regione Toscana n. 69/2011 avente ad oggetto "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" prevede all'art. 31, co. 1, che *“per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti”*

che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RICHIAMATE** le deliberazioni ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**DATO ATTO** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato approvato in data 14.06.2021 con delibera n. 7 da parte dell'organismo territoriale competente ATO Toscana Centro (**Allegato 5**) e che si rende necessaria la modifica della precedente delibera di consiglio n. 127/2020;

**CONSIDERATO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2021 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2010, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**DATO ATTO** che il corrispettivo per il servizio di base ed accessori risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 relativamente al Comune di Signa è costituito dai seguenti importi, basati sul PEF 2021:

- Costi Fissi	€ 2.373.297,00
- Costi Variabili	€ 1.968.683,00
Totale	€ 4.341.980,00

**RITENUTO** opportuno:

1) ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenere invariata, rispetto al 2020, la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno

2021 tra utenze domestiche e non domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze domestiche e del 55,62% per le non domestiche (**Allegato 1**);

2) per l'anno 2021, di approvare i coefficienti utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), (**Allegato 2**);

**VISTO** lo schema di tariffe unitarie per l'anno 2021 per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici assoggettabili, come da prospetto in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**);

**RICHIAMATI** i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**DATO ATTO** che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

**CONSIDERATO** che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, prevede:

- In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

- alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

- i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2;

- i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

- le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

**RITENUTO** necessario, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale e per gli effetti prevedere la riduzione della parte variabile della tariffa secondo lo schema e le percentuali allegata alla presente delibera (**Allegato 4**) che verrà applicata nella rata corrispondente al pagamento del saldo 2021 per tutte le utenze non domestiche;

**RITENUTO** di confermare che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate previste dall'art. 20 comma 3 del Regolamento Comunale, sarà provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo e da riversare alla Provincia stessa, come previsto dall'art. 1, co. 666 della L. n. 147/2013;

**VISTI** l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

**DATO ATTO** che la TARI si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e ss.mm.ii.;

## CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**DATO ATTO** che è convocata la Commissione Consiliare per l'espressione del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del parere sarà, in copia, inserito negli atti a disposizione dei consiglieri comunali;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Chiara Marranci ed il Responsabile del provvedimento è il Dott. Marco Doria e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti degli stessi;

### **SI PROPONE:**

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al PEF approvato da ATO TOSCANA CENTRO con delibera n. 7/2021 del 14.06.2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
- 4) **DI APPROVARE** la riduzione della sola parte variabile della tariffa che verrà applicata nella rata corrispondente al pagamento del saldo 2021 per tutte le utenze non domestiche secondo la percentuale indicata nello schema allegato alla presente;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni della parte variabile della tariffa relativamente alle sole utenze non domestiche oggetto di chiusura attività dai vari DPCM che si sono susseguiti per COVID-19 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023;
- 6) **DI DARE ATTO** che sono confermate le scadenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento del tributo;
- 7) **DI DISPORRE** che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;
- 8) **DI RICHIEDERE** l'immediata eseguibilità del presente secondo l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva predisposizione degli avvisi TARI per l'anno 2021;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione contiene n. 5 allegati;
- 10) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- 11) **DI INDIVIDUARE** il responsabile del presente provvedimento nell'istruttore direttivo amministrativo e/o contabile dott. Marco Doria;

12) **DI INFORMARE** che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra nominati:

Membri assegnati: n. 17  
Presenti: n. 15  
Votanti: n. 15  
Voti favorevoli: n. 10 (Partito Democratico); (Fare Insieme)  
Voti contrari: n. 5 Mannelli Matteo, Vinattieri Gianni (Uniti per Signa); Scala Luca (Lega Salvini Premier); De Franco Vincenzo (Signa Libera – Fratelli D'Italia); Morelli Antonio (Gruppo Misto)  
Astenuiti: n. 0

### **DELIBERA**

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;  
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

Membri assegnati: n. 17  
Presenti: n. 15  
Votanti: n. 10  
Voti favorevoli: n. 10 (Partito Democratico); (Fare Insieme)  
Voti contrari: n. 0  
Astenuiti: n. 5 Mannelli Matteo, Vinattieri Gianni (Uniti per Signa); Scala Luca (Lega

Salvini Premier); De Franco Vincenzo (Signa Libera – Fratelli D’Italia);  
Morelli Antonio (Gruppo Misto)

**DELIBERA altresì**

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Cini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Massimo Campigli

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

Numero Componenti	Numero Utenti	Superficie	KA	KB	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	ipotesi di calcolo					Gettito teorico	Riduzioni	Gettito previsto
							60 metri	80 metri	100 metri	120 metri	200 metri			
1	2.160	170.976	0,86	1	1,18	58,92	129,72	153,32	176,92	200,52	294,92	329.018,88	19.160,78	309.858,10
2	2.441	221.141	0,94	1,8	1,29	106,05	183,45	209,25	235,05	260,85	364,05	544.139,94	36.205,47	507.934,47
3	1.865	169.663	1,02	2,3	1,40	135,51	219,51	247,51	275,51	303,51	415,51	490.254,35	36.641,90	453.612,45
4	1.481	139.694	1,1	3	1,51	176,76	267,36	297,56	327,76	357,96	478,76	472.719,50	46.293,44	426.426,06
5	406	52.649	1,17	3,6	1,61	212,11	308,71	340,91	373,11	405,31	534,11	170.881,55	9.544,95	161.336,60
6	161	18.022	1,23	4,1	1,69	241,57	342,97	376,77	410,57	444,37	579,57	69.349,95	4.106,69	65.243,26
	<b>8.514</b>	<b>772.145</b>										<b>2.076.364,17</b>	<b>151.953,24</b>	<b>1.924.410,93</b>

## SIMULAZIONE TARI ANNO 2021 - COMUNE DI SIGNA

%Dom	%NDOM
44,38	55,62

### Tariffe utenze non domestiche

Ctg.	Attività	Tariffa al mq parte fissa	Tariffa al mq parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,39	2,16
2	Cinematografi e teatri	2,56	2,31
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	2,89	2,61
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,50	4,05
5	Stabilimenti balneari	3,72	3,36
6	Esposizioni, autosaloni	3,11	2,78
7	Alberghi con ristorante	8,84	7,98
8	Alberghi senza ristorante	6,61	5,97
9	Case di cura e riposo	8,17	7,37
10	Ospedali	4,56	4,10
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,17	7,37
12	Banche ed istituti di credito	4,78	4,29
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	6,78	6,12
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,00	7,18
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	4,78	4,29
16	Banchi di mercato, beni durevoli	8,84	7,95
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,45	4,89
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,11	3,70
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,84	4,36
20	Attività industriali con capannoni di produzione	4,95	4,46
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,39	2,17
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18,06	16,27
23	Mense, birrerie, amburgherie	14,84	13,37
24	Bar, caffè, pasticceria	13,62	12,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,28	7,46
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,28	7,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23,51	21,15
28	Ipermercati di generi misti	11,01	9,89
29	Banchi di mercato generi alimentari	19,34	17,40
30	Discoteche, night club	10,17	9,15

### Tariffe utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Tariffa al mq parte fissa	Tariffa parte variabile
1	1,18	58,92
2	1,29	106,05
3	1,40	135,51
4	1,51	176,76
5	1,61	212,11
Maggiore di 5	1,69	241,57

DESCRIZIONE	CAT	Utenze	Tot. Mq. PF	Tot. Mq. PV	KC	KD	TIA mq PF	TIA mq PV	TIA mq totale	Gettito teorico	Riduzioni	Gettito previsto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	34	13.292	13.292	0,43	3,98	2,39	2,16	4,55	60.478,60	630,72	59.847,88
Cinematografi e teatri	2	1	660	660	0,46	4,25	2,56	2,31	4,87	3.214,20	0,00	3.214,20
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	137	51.387	51.387	0,52	4,8	2,89	2,61	5,50	282.628,50	135,72	282.492,78
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	12	2.944	2.944	0,81	7,45	4,50	4,05	8,55	25.171,20	514,35	24.656,85
Stabilimenti balneari	5	1	165	165	0,67	6,18	3,72	3,36	7,08	1.168,20	168,00	1.000,20
Esposizioni, autosaloni	6	10	2.679	2.679	0,56	5,12	3,11	2,78	5,89	15.779,31	0,00	15.779,31
Alberghi con ristorante	7	3	3.918	3.918	1,59	14,67	8,84	7,98	16,82	65.900,76	0,00	65.900,76
Alberghi senza ristorante	8	24	5.527	5.527	1,19	10,98	6,61	5,97	12,58	69.529,66	0,00	69.529,66
Case di cura e riposo	9	1	1.900	1.900	1,47	13,55	8,17	7,37	15,54	29.526,00	0,00	29.526,00
Ospedali	10	4	2.086	2.086	0,82	7,55	4,56	4,10	8,66	18.064,76	0,00	18.064,76
Uffici, agenzie, studi professionali	11	101	10.195	10.195	1,47	13,55	8,17	7,37	15,54	158.430,30	0,00	158.430,30
Banche ed istituti di credito	12	37	5.840	5.840	0,86	7,89	4,78	4,29	9,07	52.968,80	0,00	52.968,80
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri b	13	57	14.185	14.185	1,22	11,26	6,78	6,12	12,90	182.986,50	0,00	182.986,50
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	23	2.033	2.033	1,44	13,21	8,00	7,18	15,18	30.860,94	0,00	30.860,94
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr	15	2	166	166	0,86	7,9	4,78	4,29	9,07	1.505,62	0,00	1.505,62
Banchi di mercato beni durevoli	16	186	862	862	1,59	14,63	8,84	7,95	16,79	14.472,98	0,00	14.472,98
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	33	1.672	1.672	0,98	9	5,45	4,89	10,34	17.288,48	0,00	17.288,48
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	18	34	3.551	3.551	0,74	6,8	4,11	3,70	7,81	27.733,31	0,00	27.733,31
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	26	6.370	6.370	0,87	8,02	4,84	4,36	9,20	58.604,00	0,00	58.604,00
Attività industriali con capannoni di produzione	20	80	63.252	63.252	0,89	8,2	4,95	4,46	9,41	595.201,32	98,12	595.103,20
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	236	51.788	51.788	0,79	4	4,39	2,17	6,56	339.729,28	0,00	339.729,28
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	19	3.639	3.639	3,25	29,93	18,06	16,27	34,33	124.926,87	1.025,01	123.901,86
Mense, birrerie, amburgherie	23	3	820	820	2,67	24,6	14,84	13,37	28,21	23.132,20	0,00	23.132,20
Bar, caffè, pasticceria	24	26	3.182	3.182	2,45	22,6	13,62	12,29	25,91	82.445,62	0,00	82.445,62
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alime	25	26	6.025	6.025	1,49	13,72	8,28	7,46	15,74	94.833,50	0,00	94.833,50
Plurilicenze alimentari e/o miste	26	2	544	544	1,49	13,7	8,28	7,45	15,73	8.557,12	0,00	8.557,12
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	8	402	402	4,23	38,9	23,51	21,15	44,66	17.953,32	0,00	17.953,32
Ipermercati di generi misti	28	0	0	0	1,98	18,2	11,01	9,89	20,90	0,00	0,00	0,00
Banchi di mercato genere alimentari	29	65	302	302	3,48	32	19,34	17,40	36,74	11.095,48	0,00	11.095,48
Discoteche, night club	30	1	177	177	1,83	16,83	10,17	9,15	19,32	3.419,64	0,00	3.419,64
<b>Totali</b>		<b>1.192</b>	<b>259.563</b>	<b>259.563</b>						<b>2.417.606,47</b>	<b>2.571,92</b>	<b>2.415.034,55</b>

Categorie		PERCENTUALE RIDUZIONE PV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25%
2	Cinematografi e teatri	75%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	25%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	0%
7	Alberghi con ristorante	75%
8	Alberghi senza ristorante	75%
9	Case di cura e di riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici e agenzie	0%
12	Banche, istituti di Credito e studi professionali	0%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	25%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0% (plurilicenze 25%)
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0%
16	Banchi di mercato beni durevoli	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	50%
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	50%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	75%
23	Mense, birrerie, amburgherie	75%
24	Bar, caffè, pasticceria	75%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	25%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato generi alimentari	0%
30	Discoteca, night club	50%

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di		Signa
		Costi de/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	287.764	-	287.764
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	474.404	-	474.404
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	507.721	-	507.721
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1.204.184	-	1.204.184
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>ESP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	53.551	-	53.551
Fattore di Sharing b	E	0,450	0,450	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	24.098	-	24.098
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	G	197.861	-	197.861
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,504	0,504	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR <sub>CONAI</sub>	E	99.722	-	99.722
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	477.969	-	477.969
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,477	0,477	-
Numero di rate r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	56.998	-	56.998
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	240.725	240.725
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>2.407.251</b>	<b>240.725</b>	<b>2.647.976</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	536.475	-	536.475
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	119.959	-	119.959
Costi generali di gestione CGG	G	403.865	-	403.865
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	58.103	8.359	66.462
Costi comuni CC	C	581.927	8.359	590.287
Ammortamenti Amm	G	192.992	-	192.992
Accantonamenti Acc	G	-	404.804	404.804
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	404.804	404.804
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	151.145	-	151.145
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	G	8.520	-	8.520
Costi d'uso del capitale CK	C	352.657	404.804	757.461
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>ESP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	206.330	-	206.330
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,477	0	-
Numero di rate r	C	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	24.605	-	24.605
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	144.645	144.645
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>1.448.454</b>	<b>557.809</b>	<b>2.006.263</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E	519.643	51.964	571.607
<b>ΣTF<sub>2</sub> = ΣTF<sub>1</sub> + ΣTF<sub>3</sub></b>	<b>C</b>	<b>3.334.062</b>	<b>746.570</b>	<b>4.080.632</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	7.173	7.173
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>ESP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>ESP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	-	-	-
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	684.885	40.784	725.669
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TV</sub>	E	228.295	13.595	241.890
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	144.191	14.419	158.611
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2018</sub> RC <sub>TV</sub> /r <sub>2018</sub> ) (se r <sub>2018</sub> > 1)	E	144.191	14.419	158.611
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2018</sub> (da PEF 2020)	E	4	4	-
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)</b>	<b>C</b>	<b>2.779.737</b>	<b>268.739</b>	<b>3.048.476</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>ESP</sup> <sub>TF 2021</sub>	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	236.021	50.190	286.211
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TF</sub>	E	78.674	16.730	95.404
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	39.772	3.977	43.749
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2018</sub> RC <sub>TF</sub> /r <sub>2018</sub> ) (se r <sub>2018</sub> > 1)	E	39.772	3.977	43.749
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2018</sub> (da PEF 2020)	E	4	4	-
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)</b>	<b>C</b>	<b>1.328.008</b>	<b>537.102</b>	<b>1.865.110</b>
<b>ΣTF<sub>3</sub> = ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>2</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)</b>	<b>C</b>	<b>3.588.103</b>	<b>753.876</b>	<b>4.341.980</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G	-	-	71%
q <sub>02</sub> kg	G	-	-	8.497.690
costo unitario effettivo - CUEff <sub>cent/kg</sub>	G	-	-	49
fabbricco standard <sub>cent/kg</sub>	E	-	-	-
costo medio settore <sub>cent/kg</sub>	E	-	-	37,37
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E	-	-	-0,3
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E	-	-	-0,165
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	E	-	-	-0,058
Totale y	C	0	0	-0,523
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1	1	0,477
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
QPI <sub>0</sub>	MTR	-	-	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>	E	-	-	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>	E	-	-	2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>	E	-	-	3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 <sub>2021</sub>	E	-	-	-
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C	-	-	6,6%
(1+p)	C	-	-	1,066
ΣTV <sub>max</sub>	C	-	-	4.341.980
ΣTV <sub>0-1</sub>	E	-	-	1.977.747
ΣTF <sub>0-1</sub>	E	-	-	2.095.404
ΣTV <sub>0-1</sub> / ΣTF <sub>0-1</sub>	C	-	-	4.079.152
ΣTV <sub>max</sub> / ΣTF <sub>0-1</sub>	C	-	-	1,0660
ΣTV <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	-	-	4.341.980
delta (ΣTV <sub>max</sub> - ΣTF <sub>0-1</sub> )	C	-	-	-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>0</sub>	E	-	-	2.373.297
Riclassifica TF <sub>0</sub>	E	-	-	1.968.683
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>	<b>10.417</b>	<b>3.534</b>	<b>13.951</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLEVIBILI)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	208.839	-	208.839
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	97.179	-	97.179
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	170.993	-	170.993
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	73.815	-	73.815
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RII (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	299.243	6.271	292.972
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	271.639	-	271.639
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3	3	-